

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale per il trasporto aereo).

1. La disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

37. 04. (ex 34. 033.) Duca.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Per il proseguimento della cassa integrazione per i lavoratori del Monte Bianco, di cui all'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata la spesa di 826 mila euro per l'anno 2002.

Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 826

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Minoranze Linguistiche.

37. 010. (ex 34. 021.) Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoc-

cupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

37. 05. (ex 34. 034.) Pennacchi, Innocenti, Sgiacca, Trupia, Guerzoni, Gasperoni, Diana, Cordoni, Buffo, Motta, Nigra.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Proroga dell'indennità di mobilità).

1. Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti in aree meridionali appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, occupanti in dette unità almeno 300 lavoratori, collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2001, a seguito di ridimensionamento dei predetti appalti, la durata dell'indennità di mobilità di quarantotto mesi, stabilita dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata, nel limite di 27 milioni di euro, per un massimo di trentasei mesi e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 09. (ex 34. 10.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Indennità di mobilità).

1. Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti in aree meridionali, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, occupanti in dette unità almeno trecento lavoratori, e collocati in mobilità, entro il 31 dicembre 2001, a seguito di ridimensionamento dei predetti appalti, la durata dell'indennità di mobilità di quarantotto mesi, stabilita dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata, nel limite di 25 milioni di euro, per un massimo di trentasei mesi e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 08. (ex 34. 038.) Cardinale, Cusumano, Piscitello, Mattarella, Burtone, Bianco.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Disposizioni per i lavoratori in mobilità).

1. In favore dei lavoratori ex Valbasento e dei lavoratori delle aree di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, ai sensi

dell'articolo 62, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati i trattamenti di indennità di mobilità non oltre il 31 dicembre 2002.

2. Sono prorogate allo stesso termine di cui al comma 1 le indennità dei lavoratori appartenenti alla stessa platea in scadenza entro il 31 dicembre 2001.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani

37. 06. (ex 34. 035. e ex 34. 048) Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Protocolli aggiuntivi dei patti territoriali ex delibera CIPE 12 luglio 1996).

1. I patti territoriali decretati in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 12 luglio 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, con finanziamenti nazionali ed europei, possono avviare protocolli aggiuntivi e richiedere il finanziamento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, Servizio per la programmazione negoziata. I suddetti Protocolli sono regolati dalla normativa adottata con la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, e dalle disposizioni del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le circolari applicative, per l'individuazione, l'ammissibilità e il finanziamento dei beneficiari. Il finanzia-

mento complessivo di ciascun protocollo aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto. Per la copertura finanziaria si provvederà sui fondi previsti per le aree depresse e sui residui già stanziati a favore della programmazione negoziata.

2. I servizi resi fino al 31 dicembre 1998 dai soggetti responsabili dei patti territoriali di cui al comma 1 a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo massimo già decretato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 07. (ex 34. 039.) Mattarella, Burtone, Bianco, Cardinale, Cusumano, Piscitello, De Franciscis.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 sia riferita a lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno, ai medesimi deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; il datore di lavoro è altresì esonerato dalle sanzioni previste per l'impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno in corso di validità. ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

37. 011. (ex 34. 030.) Cordoni, Duilio, Buffo, Grandi, Nigra.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 sia riferita a lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno, ai medesimi deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; il datore di lavoro è altresì esonerato dalle sanzioni previste per l'impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno in corso di validità ».

37. 012. (ex 34. 022.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Ai datori di lavoro che incrementano la base occupazionale mediante assunzione di italiani residenti all'estero ovvero di lavoratori stranieri di origine italiana fino al terzo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta nella misura di 413,16 euro mensili per ciascun lavoratore assunto per un periodo di tre anni. Il credito di imposta è incrementato di 212 euro mensili per i datori di lavoro che mettono a loro disposizione, per il medesimo periodo, uno o più alloggi.

2. Il numero dei lavoratori stranieri di origine italiana assunti ai sensi del comma 1 del presente articolo concorre alla determinazione delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed è assegnato in via prioritaria in base alle richieste da parte delle

regioni, province e comuni pervenute all'anagrafe di cui all'articolo 21, comma 7, del citato decreto legislativo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

37. 029. (ex 34. 023.) Luciano Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Prestito d'onore).

1. Le misure di incentivo all'autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rfinanziate nella misura di euro 75 milioni per il triennio 2002-2004, di cui 25 milioni per il 2002, 25 milioni per il 2003 e 25 milioni per il 2004, a valere sulle disponibilità di bilancio del fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

37. 013. (ex 34. 047.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Luigi Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo e sociale dei soggetti disadattati a causa di assunzione di sostanze stupefacenti e od o alcoliche, ai datori di lavoro è concesso uno sgravio contributivo per le assicurazioni sociali obbligatorie nella mi-

sura del 50 per cento delle retribuzioni. In caso di trasformazione del contratto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scadere del ventiquattresimo mese, tale beneficio continua a trovare applicazione nella misura del 25 per cento per i successivi dodici mesi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti, definite le modalità ed i criteri per l'attuazione del comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

37. 028. (ex 34. 0. 55.) Ercole, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è confermata l'agevolazione di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999 - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 35.000;

2003: — 35.000;

2004: — 35.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

37. 017. (ex 34. 0. 56.) Cordoni, Delbono.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Proroga delle agevolazioni contributive per giovani lavoratori autonomi).

1. All'articolo 120, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 129.114

2003: — 129.114

2004: — 129.114

37. 023. (ex *34. 013. e *34. 015.) Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Daniele Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Tadorelli, Marras.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Alle imprese che, avendo aderito agli accordi provinciali di riallineamento retributivo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, abbiano raggiunto o raggiungano l'adeguamento al 100 per cento dei livelli retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, viene riconosciuto per ogni lavoratore riallineato un credito d'imposta dell'importo di 361,52 euro mensili per la durata di trentasei mesi a decorrere dalla data di pieno riallineamento prevista dall'accordo provinciale.

2. Il credito d'imposta viene riconosciuto a condizione che le unità lavorative pienamente regolarizzate restino in forza all'impresa per tutto il periodo agevolato. L'azienda decade dal beneficio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si dovesse verificare una riduzione di tali unità lavorative per cause imputabili alla stessa.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo

37. 021. (ex 34. 044.) Molinari, Adduce.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Alle imprese che, avendo aderito agli accordi provinciali di riallineamento retributivo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, abbiano raggiunto o raggiungano l'adeguamento al 100 per cento dei livelli retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, viene riconosciuto per ogni lavoratore riallineato un credito d'imposta dell'importo di 361,52 euro mensili per la durata di trentasei mesi a decorrere dalla data di pieno riallineamento prevista dall'accordo provinciale.

2. Il credito d'imposta viene riconosciuto a condizione che le unità lavorative pienamente regolarizzate restino in forza all'impresa per tutto il periodo agevolato. L'azienda decade dal beneficio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si dovesse verificare una riduzione di tali unità lavorative per cause imputabili alla stessa.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

37. 022. (ex 34. 0. 57.) Rotundo, Luigi Pepe.

(A.C. 1984 - Sezione 10)**ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 41.***(Misure a sostegno degli investimenti
in ricerca e sviluppo).*

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, nella misura massima dell'85 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Per le piccole e medie imprese che svolgono attività industriale, il credito di imposta di cui all'articolo 108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella misura massima del 100 per cento dell'incremento delle predette spese. Il credito di imposta è comunque attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 96/C 45/06, concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come modificata dalla comunicazione 98/C 48/02. Il credito di imposta è fruibile previa autorizzazione della Commissione europea. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

4. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 41***(Misure a sostegno degli investimenti
in ricerca e sviluppo).**Sopprimerlo.***Seguono compensazioni del Gruppo Rifon-
dazione Comunista****41. 1.** (ex 0. 3. 4. 5.) Russo Spena, Giordano.*Sostituirlo con il seguente:***ART. 41.***(Misure a sostegno degli investimenti in
ricerca e sviluppo delle imprese).*

1. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole « che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195 primo comma del codice civile », aggiungere le seguenti « artigiane e di servizio »;

b) al comma 4 sono soppresse le parole: « nei limiti dello stanziamento di bilancio »;

c) al comma 7 le parole: « gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi, sono soppresse ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.12.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4– Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare la seguente variazioni:

2002: – 104.000;
2003: – 104.000;
2004: – 104.000.

41. 03 (ex 40. 058). Lulli, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 41.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese).

1. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « nei limiti dello stanziamento di bilancio » sono soppresse;

b) al comma 7, le parole « gli oneri di cui al presente articolo gravano sul fondo

previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

41. 4. Roberto Barbieri, Visco, Michele Ventura, Nicola Rossi, Gambini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: limitatamente fino a: e successive modificazioni,.

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sopprimere la parola: massima.

41. 2. (ex 0. 3. 4. 23.) Roberto Barbieri, Michele Ventura, Pistone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Il contributo straordinario assegnato all'ENEA di cui all'articolo 111, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'attuazione di un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura e di un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, è incrementato di 10,300 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze– voce legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – articolo 9-ter: fondo di riserva per le

autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 10.500;
2003: — 10.500.

41. 3 (ex 40. 430.) Cialente, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le piccole medie imprese).

1. Alle piccole e medie imprese è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese di ricerca e sviluppo, e ambiente sostenute a decorrere dall'esercizio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.

4. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241«.

Compensazione gruppo Margherita DL-Ulivo.

41. 01 (ex 40. 0. 36) De Franciscis.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le piccole medie imprese).

1. Alle piccole e medie imprese è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese di ricerca, sviluppo e ambiente, per l'ideazione e la sperimentazione di prodotto, e la creazione di campionari, sostenute a decorrere dall'esercizio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.

4. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Conseguentemente alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775), apportare la seguente variazioni:

2002: - 104.000;
2003: - 104.000;
2004: - 104.000.

41. 02 (ex 40. 059) Lulli, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

« ART. 41-bis.

(Interventi in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico).

1. Le disposizioni recate dal presente articolo rientrano nell'ambito degli interventi da realizzare dall'anno 2002 e a seguire, allo scopo di rilanciare l'economia e stimolare lo sviluppo del paese, in particolare di quei territori che appartengono agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260/99, nonché di quelle aree geografiche aventi problemi strutturali e la cui riconversione economica e sociale può essere favorita con l'adeguamento e l'ammmodernamento delle politiche e dei sistemi dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione. Per la realizzazione di un centro di studi e di ricerca, denominato «polo universitario della ricerca e dello sviluppo tecnologico», è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Il polo universitario tende a costituirsi come un centro di eccellenza nel sistema nazionale ed europeo, in grado, tra l'altro, di soddisfare gli obiettivi prioritari posti dall'Unione Europea nei suoi programmi quinquennali di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa fronte a carico del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537«.

41. 04 (ex 40. 068 nuova formulazione) Burani Procaccini.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

« ART. 41-bis.

(Interventi in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico).

1. Le disposizioni recate dal presente articolo rientrano nell'ambito degli interventi da realizzare dall'anno 2002 e a seguire, allo scopo di rilanciare l'economia e stimolare lo sviluppo del paese, in particolare di quei territori che appartengono agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260/99, nonché di quelle aree geografiche aventi problemi strutturali e la cui riconversione economica e sociale può essere favorita con l'adeguamento e l'ammmodernamento delle politiche e dei sistemi dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione. Per la realizzazione di un centro di studi e di ricerca, denominato «polo universitario della ricerca e dello sviluppo tecnologico», è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Il polo universitario tende a costituirsi come un centro di eccellenza nel sistema nazionale ed europeo, in grado, tra l'altro, di soddisfare gli obiettivi prioritari posti dall'Unione Europea nei suoi programmi quinquennali di ricerca e di sviluppo tecnologico ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 8.000;
2003: - 8.000;
2004: - 8.000.

41. 05 (ex 40. 069 nuova formulazione) Burani Procaccini.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Misure a sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese).

1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, gli importi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già assegnati al Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono destinati alle finalità delle forme di intervento disciplinate dai richiami dei provvedimenti legislativi, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti d'imposta.

41. 09. (ex 40. 084.) Angela Napoli, Butti, Arrighi, Maggi, Cannella.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Spese di ricerca).

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento delle spese di ricerca, sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi d'imposta precedenti.

2. Gli interessati presentano al Ministero delle attività produttive, entro 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta indicato al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consu-

lenti dei lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.

3. Il Ministero delle attività produttive accerta la sussistenza delle condizioni di accesso all'incentivo fiscale, anche avvalendosi degli esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in caso di esito negativo del predetto accertamento, revoca il beneficio fiscale. In caso di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e sulle maggiori imposte dovute si applicano le sanzioni per omesso versamento.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze 27 marzo 1998, n. 235.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per attività di ricerca industriale e di sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituti pubblici.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

41. 06 (ex 5. 05.) Leo, Alberto Giorgetti.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
ALLEANZA NAZIONALE**

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Affrancamento dei maggiori valori di conferimenti).

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei

confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In tal caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto 22 ottobre 2001, n. 408.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Riserve e fondi in sospensione di imposta).

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 9 per cento.

2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, nonché la riserva da regolarizzazione di cui all'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fi-

siche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 2 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui ai commi 1 e 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, della società o dell'ente. In caso di distribuzione dei saldi attivi e della riserva di cui al comma 2 non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

5. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001. Le imposte sostitutive vanno versate entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative a tale periodo d'imposta.

6. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti).

1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 30 novembre 2001 e dinanzi alle commis-

sioni tributarie in ogni grado del giudizio possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di 154 euro, se la lite è di importo fino a 1.549 euro, pari a lire 3 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 1.549 euro pari a lire 3 milioni e fino a 25.822 euro, pari a lire 50 milioni;

c) dall'importo dovuto per la definizione deve essere sottratto quanto eventualmente già pagato dal contribuente, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ipotesi di pendenza di giudizio.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggior imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 2002.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2002, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi dovuti, se eccedenti 2.582 euro, possono essere versati, senza interessi, per il 40 per cento entro il 31 luglio 2002 e, per la restante parte, in quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre 2002, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite

fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 marzo 2002. Tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente, anche se il relativo importo è superiore a quello dovuto per la definizione della lite.

7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

8. Il pagamento del venti per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, fermo restando il limite di 25.822 euro, pari a lire 50 milioni, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero a norma dell'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi, nelle dichiarazioni Iva e Irap).

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà, che non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 novembre 2001 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di

impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 4 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2002 all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate ovvero, se non istituito, all'ufficio Iva competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 2002.

2. Le sanzioni sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati, non conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, IL 600, nonché le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dell'Irap e dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente entro il 30 novembre 2001, ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione

che siano state presentate o inviate telematicamente le relative dichiarazioni entro il 30 novembre 2001;

c) le dichiarazioni annuali Iva considerate omesse, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente, entro il 30 novembre 2001 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 aprile 2002.

4. Per la definizione delle irregolarità, con il beneficio della loro estinzione a ogni effetto, è dovuto un importo forfetario di:

1.033 euro per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali;

1.549 euro per le società commerciali di persone;

2.582 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione fino a 2.582.284 euro;

5.164 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a 2.582.284 euro, nonché per le società diverse da quelle sopra indicate e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale.

5. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti connessi presentazione telematica delle dichiarazioni, commesse fino al 30 novembre 2001, dagli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in riferimento alle dichiarazioni da loro presentate in via telematica qualiincaricati della trasmissione delle stesse, possono essere definite, con il beneficio della estinzione a ogni effetto, mediante il pagamento di un importo forfetario di:

1.549 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica non più di mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata;

2.582 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica oltre mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali redditi, del l'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata.

6. La somma di cui ai commi 4 e 5 deve essere versata in unica soluzione entro la stessa data di presentazione dell'istanza. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi in ragione del 6 per cento annuo e la sanzione pari al 30 per cento della somma non versata o versata in meno.

7. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 « ritardati od omessi versamenti diretti » e dall'articolo 14 « violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte » del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 novembre 2001 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi dopo il 31 dicembre 2001, la sanzione non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 28 febbraio 2002 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a

ruolo siano state pagate o vengano pagate alla scadenza del ruolo.

8. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.

9. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

10. I versamenti delle somme di cui al comma 4 sono eseguiti a nonna dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Compensazione n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di cooperative).

In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 386 per l'anno 2002:

a) la misura dell'esenzione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del cinquanta per cento;

b) la deducibilità delle somme ripartite tra i soci di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del settanta per cento;

c) le somme destinate alle riserve indivisibili, di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concorrono a

formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi nella misura del cinquanta per cento.

Compensazione n. 5.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO CCD-CDU-BIANCOFIORE

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di Contabilità Generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003):

2002: - 200;

2003: - 200;

2004: - 200.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:

2002: - 200;

2003: - 200;

2004: - 200.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002, dell'8 per cento negli anni 2003-2004.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusioni delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente pre-determinate, sono ridotte del 5 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio, Agenzia del territorio, e Agenzia delle dogane), ridurre gli importi previsti del 10 per cento.

Compensazione n. 6.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 4.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PADANIA

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: — 200.000;

2003: — 300.000;

2004: — 300.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.